

Allegato B

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 c.14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condominii").

Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard Ai sensi dell'art. 5 c. 7 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze domestiche e non domestiche che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio. I litri minimi variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'Utenza Domestica, e per le Utenze non domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore con volumetria da 360 lt. Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 150% della Quota Variabile di Base per tutte le tipologie di utenze.

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Ai sensi dell'art. 5 c. 4 del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applica una percentuale di abbattimento pari al 20%.

3. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 50%.

4. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta nella quota fissa e quota variabile normalizzata in termini assoluti di 0,0172041 €/kg. La riduzione non può comunque superare il 50% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

5. Riduzioni per uso stagionale o non continuativo

Ai sensi degli art. 19,20 e 21 del Regolamento, in caso di:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni,
- locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo nel corso dell'anno non superiore a

183 giorni,

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

6.

7. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 e 18 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, o di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii., previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, è riconosciuta una riduzione di 6,00 €/componente/anno sulla quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

8. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze domestiche e non domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche, e limitatamente alle cat.22 -23 -24 -27 per le utenze non domestiche, si applicano le seguenti riduzioni:

Tipologia di Rifiuto	Utenze Domestiche	Utenze non domestiche (solo cat. 22, 23, 24, 27)
Carta/cartone	0,165 €/kg	
Cartone		0,165 €/kg
Vetro	0,165 €/kg	0,165 €/kg
Plastica	0,165 €/kg	0,165 €/kg
Lattine	0,165 €/kg	0,165 €/kg
Oli alimentari	0,165 €/kg	
Oli minerali	0,165 €/kg	
Batterie auto/moto	0,165 €/kg	
RAEE voluminosi*	4,00 € a conferimento (massimo 12 €/anno)	

(*) Si riconosce lo sconto di 4,00 € per ogni conferimento ai CDR di una tipologia dei seguenti elettrodomestici fuori uso: TV/MONITOR, FRIGORIFERI/CONDIZIONATORI/CONGELATORI, LAVATRICI/LAVASTOVIGLIE/ASCIUGATRICI per un massimo di 3 conferimenti l'anno”

9. Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione è riconosciuta una riduzione pari al 10% del valore economico della Quota variabile di Base della tariffa.

10. Riduzioni per utilizzo di presidi medico-sanitari specifici – utenze domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota

variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 11.100 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 370 conferimenti nella calotta da 30 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

11. Riduzioni per nuclei familiari residenti con bambini (pannolini)

Ai sensi dell'art. 33 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta per ogni singolo bambino secondo le modalità prevista dal regolamento. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 11.100 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 370 conferimenti in calotta da 30 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

12. Ulteriori riduzioni

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento, si approva la seguente riduzione:

Ai nuclei familiari al cui interno sono presenti soggetti portatori di Handicap o con invalidità superiore al 66% e in seguito alla presentazione di idonea documentazione, verrà applicata una riduzione sulla quota variabile di base del 83%.

La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione, altrimenti dalla data di presentazione dell'istanza.

13. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% del valore economico della Tariffa (somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base).